



Scheda

Esenzione dalla tassa degli impianti di cogenerazione senza impegno di riduzione né partecipazione al SSQE

Data

dicembre 2018

Indice

1	Introduzione	2
2	Criteri per l'esenzione degli impianti di cogenerazione dalla tassa sul CO ₂	2
3	Obbligo d'investire	2
4	Attuazione delle misure.....	3
4.1	Misure efficaci volte a migliorare l'efficienza energetica.....	3
4.2	Misure nella propria impresa	3
4.3	Misure in imprese e impianti collegati.....	3
4.4	Promozione plurima di misure e ripartizione degli effetti	3
5	Monitoraggio	4
6	Restituzione	4
6.1	Domanda di restituzione.....	4
6.2	Periodicità della restituzione.....	5

1 Introduzione

Dal 1° gennaio 2018 i gestori di impianti di cogenerazione fossili che non partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni («SSQE») né hanno sottoscritto un impegno di riduzione («nonSSQE») possono essere esonerati dalla tassa sul CO₂ per i combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità. Tale regolamentazione si applica agli impianti con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 megawatt.

Su richiesta è restituito il 100 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili utilizzati comprovatamente per la produzione di elettricità da impianti di cogenerazione. Il 40 per cento dell'importo restituito deve essere investito entro i tre anni successivi in misure volte a migliorare l'efficienza energetica. Se il gestore dell'impianto non adempie tale obbligo, l'UFAM ordina la restituzione del 40 per cento della tassa sul CO₂ rimborsata. La tassa sul CO₂ non è restituita per la parte di combustibile attribuibile alla produzione di calore.

La presente scheda concretizza la prassi applicata dall'UFAM per esentare gli impianti di cogenerazione dalla tassa sul CO₂ secondo gli articoli 32a e 32b della legge sul CO₂.

2 Criteri per l'esenzione degli impianti di cogenerazione dalla tassa sul CO₂

Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno sottoscritto un impegno di riduzione, la tassa sul CO₂ è in parte restituita conformemente all'articolo 32b della legge sul CO₂ se l'impianto:

- è concepito essenzialmente per produrre calore;
- rispetta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico;
- ha una potenza termica di almeno 0,5 e al massimo di 20 megawatt.

(Art. 32a cpv. 1 legge sul CO₂, art. 98a cpv. 1 ordinanza sul CO₂)

3 Obbligo d'investire

Su richiesta è restituito il 100 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili utilizzati comprovatamente per la produzione di elettricità da impianti di cogenerazione. Il 40 per cento dell'importo restituito deve essere investito entro i tre anni successivi in misure volte a migliorare la propria efficienza energetica oppure quella di imprese o impianti che utilizzano l'elettricità o il calore prodotto dall'impianto di cogenerazione. Su domanda, l'UFAM può prorogare tale termine di due anni.

Eventuali differenze rispetto all'adempimento dell'obbligo d'investire devono essere comunicate all'UFAM mediante un rapporto di monitoraggio indicante il motivo e le misure correttive previste.

Se il gestore dell'impianto non fornisce, entro i termini previsti alla Confederazione, la prova di aver adottato misure volte a migliorare l'efficienza energetica nella misura dei fondi corrispondenti, l'UFAM ordina la restituzione del 40 per cento della tassa sul CO₂ rimborsata.

4 Attuazione delle misure

4.1 Misure efficaci volte a migliorare l'efficienza energetica

Per il computo all'obbligo d'investire sono ammesse le misure il cui scopo primario è l'aumento sostanziale dell'efficienza energetica o la riduzione al minimo del consumo energetico per ottenere lo scopo auspicato.

Non sono invece computabili le misure il cui rapporto fra il risparmio energetico e l'importo investito dimostra che l'aumento dell'efficienza energetica rappresenta solo un effetto collaterale rispetto all'obiettivo vero e proprio della misura. I meri acquisti sostitutivi non possono ad esempio essere computati per l'adempimento dell'obbligo d'investire.

4.2 Misure nella propria impresa

Perimetro di attuazione delle misure

Sono considerate misure attuate nella propria impresa le misure attuate nel sito di ubicazione dell'impianto di cogenerazione.

Misure termiche nella propria impresa

Le misure termiche nel settore dei processi e degli edifici possono essere fatte valere nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo d'investire.

Misure elettriche nella propria impresa

Le misure elettriche nel settore dei processi e degli edifici possono essere fatte valere nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo d'investire.

4.3 Misure in imprese e impianti collegati

Le misure non possono essere attuate in un'impresa soggetta a un impegno di riduzione o che partecipa al SSQE. L'elenco delle imprese si trova sul sito sottostante:

- <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/politica-climatica/tassa-sul-co2/esenzione-dalla-tassa-sul-co2-per-le-imprese.html>
- <https://www.emissionsregistry.admin.ch> (voce di menu Abgabepflicht)

Misure termiche in imprese e impianti collegati

Le misure termiche nel settore dei processi e degli edifici di impianti o imprese che utilizzano direttamente il calore prodotto dall'impianto di cogenerazione esentato dalla tassa possono essere fatte valere nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo d'investire.

Misure elettriche in imprese e impianti collegati

Le misure elettriche nel settore dei processi e degli edifici di impianti o imprese che utilizzano direttamente l'elettricità prodotta dall'impianto di cogenerazione esentato dalla tassa possono essere fatte valere nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo d'investire.

Non appena l'elettricità è immessa nella rete pubblica non sono più possibili misure nel settore dell'elettricità destinate all'adempimento dell'obbligo d'investire. Ciò indipendentemente da un eventuale rapporto contrattuale tra il produttore di elettricità e il consumatore.

4.4 Promozione plurima di misure e ripartizione degli effetti

Nel rapporto di monitoraggio, il gestore dell'impianto di cogenerazione deve indicare una stima plausibile degli effetti di ciascuna misura. Su richiesta, i dettagli della stima devono essere inoltrati alla Confederazione.

L'efficacia delle misure non può essere fatta valere più volte; i doppi conteggi devono essere esclusi.

Promozioni plurime sono in linea di principio possibili se si procede a una ripartizione degli effetti. In caso di ripartizione degli effetti, occorre effettuare una quantificazione esatta degli effetti delle misure. Determinante per la ripartizione degli effetti è un modello di efficacia dello strumento di promozione o attestazione.

Anche l'importo investito per la misura deve essere ripartito in funzione degli effetti.

In caso di promozioni plurime occorre chiarire le connessioni esistenti nel caso specifico. Vi preghiamo di inviare per tempo una notifica in tal senso all'UFAM.

5 Monitoraggio

Il gestore dell'impianto di cogenerazione presenta annualmente all'UFAM un rapporto di monitoraggio entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il rapporto di monitoraggio deve fornire in particolare indicazioni sull'evoluzione delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati e previsti.

6 Restituzione

La restituzione della tassa sul CO₂ avviene da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e corrisponde al 100 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili utilizzati comprovatamente negli impianti di cogenerazione per la produzione di elettricità. Il 40 per cento dell'importo restituito deve essere rimborsato se il gestore non adempie l'obbligo d'investire (art. 32b cpv. 2 legge sul CO₂ e art. 98a cpv. 2 ordinanza sul CO₂).

6.1 Domanda di restituzione

Le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione presentano la domanda di restituzione all'UFAM entro il 30 giugno. Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.

La domanda deve in particolare includere:

- la quantità di combustibili soggetti a tasse utilizzati dall'impianto di cogenerazione per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato secondo il capitolo 10.1 della comunicazione dell'UFAM concernente l'esenzione dalla tassa senza scambio di quote di emissioni
(Link: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/co2-abgabebefreiung-ohne-emissionshandel.html>, disponibile in tedesco e francese);
- una copia della garanzia di origine secondo l'articolo 9 capoverso 1 della legge sull'energia;
- dati sulla potenza termica (ricavabili dalla documentazione dell'impianto, la potenza termica indica l'energia termica massima che può essere fornita ad un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell'impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile);
- l'attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico;

- il rapporto di monitoraggio, contenente in particolare:
 - indicazioni sull'evoluzione annuale delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione misurata di elettricità;
 - indicazioni sulle misure previste e attuate per adempiere l'obbligo d'investire;
 - indicazioni sulla quantità e sul tipo di combustibili fossili consumati per la produzione di elettricità sotto forma di registrazioni dell'entrata, dell'uscita e del consumo dei carburanti nonché delle scorte (contabilità);
- le fatture degli importi della tassa sul CO₂ pagati;
- l'aliquota della tassa CO₂ applicata, se non è indicata sulla fattura.

6.2 Periodicità della restituzione

La domanda di restituzione viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell'anno precedente o nell'anno contabile scaduto l'anno precedente.

Contatto per domande: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch